image
not
available







SUI PROGRESSI

DEL

SISTEMA PENITENZIARIO IN TOSCANA

E SUI RISULTATI

Constatati dall'ultima opera dell' Ispettor Generale

CAV. AVV. CARLO PERI.

ARTICOLO DI MITTERMAIER

Professore all'Università di Heidelberg.





FIRENZE, 1850. — TIPOGRAFIA ITALIANA.

Articolo del Sig. **Mittermajer** *Professore a Heidelberg*, estratto dalla *Revue du droit Français et etranger*, *publiée à Paris par S. Foelix.*

(**Estratto dal Nazionale Anno II, Num. 89**)

Niuno stato può ottenere un vero progresso nella civilizzazione, se con questa non è messa in armonia la Legislazione penale. — Una lotta di due principii si manifesta nel dominio della Legislazione. — L'uno di questi principii è quello della intimidazione, che senza avere alcun riguardo alla giustizia della pena, ne colloca tutta la efficacia nel timore; l'altro è quello del sistema Penitenziario, che non concerne solamente le pene d'imprigionamento, ma anche la Legislazione penale tutta intiera, e segnatamente l'applicazione e la scelta dei diversi modi di penalità.

Nel grande movimento politico dell'Italia nel 1847, questo Paese che, malgrado le sue disgraziate dissenzioni e la influenza funesta della gelosia delle Potenze Europee, è stato sempre ricco di grandi uomini in tutti i rami della scienza, e possiede elementi di vita e di fecondità che gli garantiscono un migliore avvenire, l'Italia non è restata addietro all'attività legislativa delle altre Nazioni. — In tutti gli Stati della Penisola grandi miglioramenti furono attuati nella Legislazione criminale, segnatamente in seguito alla introduzione del sistema Penitenziario. — Gli avvenimenti del 1848 e 1849 hanno paralizzato lo slancio nazionale dell'Italia, e distrutte le più belle speranze degli amici della unità e della potenza Italiana. — Una gran parte dei miglioramenti cominciati nella Legislazione criminale nel 1847 fu di nuovo distrutta sotto il regime del terrore, che cercava la sua salute nelle intimazioni dello stato d'assedio, e nei Consigli di Guerra, sotto i quali non potrà mai svilupparsi alcuna equa legislazione penale, nè alcun sistema Penitenziario. — Si osserva tuttavolta con soddisfazione che in qualche Stato d'Italia, malgrado le commozioni politiche, lo spirito di miglioramento non ha perduta la sua forza, e ritorna potente. — Noi faremo conoscere ai nostri

lettori il progresso del sistema Penitenziario in alcuni Stati dell'Italia, che meritano attenzione e vi diamo principio parlando della Toscana.

Sanno i nostri lettori che in Toscana la Legislazione penale di Pietro Leopoldo del 1786 attuò fino da quell' epoca grandi miglioramenti; che la Toscana per tante saggie istituzioni, per tanti uomini eccellenti, per la dolcezza del regno dei suoi Principi, ha in ogni tempo brillato di uno splendore particolare fra gli Stati d'Italia.

Ma nonostante questa superiorità della legislazione penale, ha dovuto notarsi che essa non rispondeva più ai bisogni del secolo; essa era divenuta insufficiente, perchè una quantità d'influenze politiche e sociali ha dato vita a istituzioni e a prescrizioni che non si trovavano in armonia colla legislazione del 1786, restata immobile in mezzo ai progressi ed alle nuove esigenze della società. — La pena di morte fu troppo spesso, e in una misura non moderata, iscritta nelle leggi posteriori; la gradazione fra le pene aventi per oggetto la privazione della libertà, fu incoerente; la pena della galera nei Porti fu in contradizione colle regole della Giustizia; la Casa di Forza di Volterra fu male organizzata, del pari che le altre case di reclusione dove i condannati vivevano in comunione.

Lo zelante professor Mori, (attualmente membro della Commissione di Legislazione penale a Firenze) somministra un eccellente quadro del sistema penale seguito in Toscana fino al presente (1).

La convinzione che questo stato di cose non poteva continuare, era divenuta generale. Sono parecchi anni che il degno Marchese Torrigiani di Firenze aveva formulato larghe proposizioni tendenti alla introduzione del sistema penitenziario col principio della separazione assoluta fra i condannati, in un esteso lavoro, frutto dei suoi viaggi in Europa ed in America. Questa materia fu esaminata in seguito nel Congresso degli Scenziati, tenuto nel 1841 a Firenze, dove il conte Petitti, il sig. Ronchi-Vecchi, e l'autore del presente Articolo, presentarono una proposizione sulla introduzione del sistema penitenziario.

Fino dal 1836 era stato già operato un cangiamento in Firenze per il miglioramento del sistema delle prigioni, almeno in parte, mediante la costruzione del nuovo stabilimento delle Murate, destinato da principio ai reclusi per misura di polizia correzionale. Il sistema

(1) Sulla scala penale del Diritto Toscano, discorso del prof. Mori, Livorno 1847.

cellulare vi fu introdotto, ed esteso quindi gradatamente, come sarà dimostrato in appresso. Il Presidente di Polizia sig. Bologna si occupò con zelo del miglioramento delle prigioni. — L'opinion pubblica si pronunziava in modo sempre più energica in favore della introduzione del sistema penitenziario, nel senso per altro della separazione assoluta e non interrotta dei condannati.

Questa opinione fu sostenuta dal sig. Mori nell'Opera qui sopra citata (1). Un'altro Autore Toscano si è pronunziato egualmente in favore del sistema Penitenziario; ma egli vuole applicare la separazione assoluta in luogo della Galera, durante il periodo di 10 anni, e propone la deportazione dei Delinquenti dopo spirati i 10 anni, in due isole Toscane (2). Un altro Autore Italiano si è pronunziato anche più energicamente negli Stati Papali in favore della separazione assoluta (3), applicandola alla Italia intiera. La sua opera è tanto più rimarchevole, inquantochè egli remuove in una maniera completa e in dettaglio, tutte le obiezioni

(1) Mori pagina XXII.

(2) Pensieri di un Filantropo sul sistema Penitenziario, Pistoia 1847.

(3) Saggio sulla riforma delle Prigioni nello Stato Pontificio, L. P. Bologna 1847.

elevate contro il sistema; e intende principalmente a dimostrare che questo sistema è quello che induce dappertutto la più efficace intimidazione.

In una nuova Rivista Toscana (1) Guarnacci stabilisce la incompatibilità della pena della Galera coi progressi della civilizzazione, e domanda che si sostituisca a questo genere di penalità l' imprigionamento con separazione assoluta.

La Legislazione Toscana in fatto di prigioni cominciò dal manifestarsi in un modo ben largo per mezzo del Regolamento sulle Carceri, pubblicato nel 1845 dalla Presidenza del Buon Governo. Questo Regolamento composto di 273 paragrafi, e pubblicato il 31 Dicembre 1845, contiene estese prescrizioni su tutte le categorie di Prigioni rispetto al trattamento dei prigionieri.

Nel § 150 le regole concernenti le Prigioni di pena per i condannati alla carcere per il periodo di due mesi o più, erano le presenti: 1. Separazione cellulare in tempo di notte, e durante la somministrazione del vitto: 2. Uniformità di vestiario: 3. Lavoro obbligatorio in

(1) Che apparisce sotto il titolo *Temi*-Giornale di legislazione; Firenze 1847 pagine 215. 265.

comune e con rigoroso silenzio: 4. Separazione cellulare continua anche in tempo del lavoro in linea d' eccezione: 5. Distribuzione degli utili del lavoro fra l' amministrazione, e i Detenuti.

Contemporaneamente furono pubblicati Regolamenti interni per li Stabilimenti cellulari di Firenze e di S. Gimignano, nel primo dei quali si racchiudevano i Maschi, nel secondo le Femmine. — Ciascuno di detti Stabilimenti conteneva in allora due Sezioni in una delle quali si racchiudevano i prigionieri condannati alla Carcere dai Tribunali ordinarii, e l' altra era destinata alle persone detenute per misura di Polizia in forza di Ordini della Presidenza del Buon Governo; la quale detenzione, per istituzioni riprovevolissime, rimaste in vigore fino al 1848, poteva estendersi fino a non pochi anni.

Nel 1846, 22 persone dichiarate non colpevoli dai Tribunali ordinarii furono recluse dalla Polizia per misura di prevenzione. — I prigionieri d' una età inferiore ai 18 anni erano in quelli stabilimenti separati rigorosamente da quelli che avevano varcata la detta età, anche durante il lavoro; mentre nel corso della notte e durante la somministrazione del vitto, erano tutti severamente separati uno per cella. — Ciascun nuovo entrante era tenuto durante un cer-

to tempo, al tutto isolato, e visitato in questo periodo dal Direttore e dal Cappellano dello stabilimento. — Ancor quelli che non erano tenuti in una separazione assoluta dovevano egualmente osservare un rigoroso silenzio. — Nella estremità dei corridori che danno accesso alle celle, è elevato un altare, davanti al quale il culto è celebrato in maniera che i condannati possono assistervi dall'interno delle loro celle, senza vedersi fra loro. — Erano autorizzate come pene disciplinarie; la reprimenda pubblica; l'interdizione del diritto di passeggiare; di comprarsi un miglior nutrimento; di ricever visite; di mangiar carne; di bevere vino; la diminuzione di nutrimento; l'imprigionamento nella cella; la carcere di punizione (1).

Il sistema Toscano ha preso poi una nuova forza dalla fondazione di una Società per la sorveglianza e la protezione dei condannati liberati. — Già il Regolamento delle prigioni accennato di sopra, aveva annunziato ai §§ 256, 66 la istituzione di associazioni per la sorveglianza delle prigioni, e la visita dei prigionie-

(1) Tutte queste disposizioni, ben s'intende, che hanno ora subito importanti modificazioni, dopo che la Legge de' 5 maggio 1849 ha posato come principio assoluto la continua separazione fra i detenuti.

ri. — Fino dal 1846 questa associazione si formò di fatto in Toscana col titolo di SOCIETA' CARITATEVOLE DI PATROCINIO PER I LIBERATI DALLA CASA DI CORREZIONE DI FIRENZE.

Il nobile spirito di carità dei Fiorentini fece che ben presto gli uomini più distinti vi prendessero parte, e si consacrassero con entusiasmo alla realizzazione del grande scopo, tanto visitando i prigionieri, quanto sorvegliando i condannati liberati, soccorrendoli, e cercando loro una onesta occupazione onde preservarli dalle recidive. — Istruzioni utilissime furono date sia per i membri che debbono visitare i prigionieri, che per quelli i quali hanno per missione il collocamento e la sorveglianza dei liberati.

La Società pubblicò nel 1847 il primo Rapporto de' suoi lavori. Nel primo anno, 12 liberati furono sommessi alle cure della Società, e furono collocati; ciascuno ricevè un Patrono, che si prende cura di lui — Il Rapporto somministra eccellenti attestazioni in favore dello Stabilimento delle Murate di Firenze, provando che i condannati vengono bene istruiti e soccorsi in differenti professioni; ma indica gl' inconvenienti, che le passeggiate a comune in cortili troppo ristretti non possono essere effettuate convenientemente, e che una sorveglianza sufficente per obbligare al silenzio non è prati-

cabile — Il Rapporto domanda che siano introdotti convenienti esercizi ginnastici, ed il canto fra i Prigionieri (1) — Vi si osserva non essere sperabile che uomini appartenenti alla classe degli agricoltori possano, tornando al loro paese, guadagnare la vita colla professione imparata nelle prigioni, ed è vivamente raccomandata la istituzione di colonie agricole.

È con grandissima sodisfazione che noi possiamo dire che, anco duranti le agitazioni politiche della Toscana, il regime delle prigioni ha continuato a funzionare, e quel che è più, ad estendersi — Secondo un articolo pubblicato dalla Segreteria della Società di Patrocinio li 12 maggio 1849, e inserito nel *Monitore Toscano* di N⁰ 132, cento cinquanta liberati dalla prigione di Firenze furono dall'8 marzo 1846 a tutto marzo 1849 sottoposti alle cure della Società — È dispiacevole che in seguito dei disgraziati avvenimenti del decorso anno, il numero dei membri della Società sia diminuito.

Nell'intervallo, nuove disposizioni furono prese dal Governo; la prigione delle Murate di Firenze fu trasformata, nella massima parte, in carcere di custodia pei prevenuti; lo Stabili-

(1) Coi nuovi sistemi di separazione continua è stato già provveduto al riparo di simili inconvenienti.

mento Penitenziario per le donne in S. Gimignano fu trasformato in carcere per gli uomini condannati alla prigione penitenziaria; e lo Stabilimento femminile fu trasferito a Lucca — Fino d'allora si formò una società di caritatevoli Signore per il Patrocinio delle donne detenute; e la Società stabilita fino allora per i soli liberati dal carcere delle Murate di Firenze, dovè modificare la sua azione per occuparsi dei detenuti liberati dagli altri Penitenziarii. — Si riconobbe come un bisogno, e si effettuò, la istituzione di un' Ospizio per quelli che non avevano famiglia nè alcuna professione, ma che dovevano provvisoriamente esser protetti contro la miseria.

L' Avvocato Peri, persona generalmente stimatissima e zelante, fu nominato Ispettore Generale. Egli comprese la importanza della sua missione, e vi si dedicò efficacemente. Noi gli dobbiamo una nuova opera sulle prigioni di Toscana. Questa opera è stimabilissima, tanto a motivo dell' abbondanza dei materiali, mentre contiene tutti i Regolamenti delle Prigioni, e le piante litografate di tutti i grandi stabilimenti carcerarii di Toscana, quanto per le numerose osservazioni dell' Autore. A ciascuna descrizione l' Autore ha aggiunto Tavole statistiche preziosissime. Questa opera sarà consul-

tata con frutto da ognuno che si occupi della teoria delle Prigioni.

La Toscana possiede il sistema di prigioni che appresso:

I. In ciascun luogo ove si trovano Tribunali d' istruzione Criminale, vi sono Prigioni chiamate *Pretoriali*, destinate a servire di carcere di custodia per i prevenuti, e di carcere di pena per i condannati sotto a due mesi di prigione. Una parte di questi stabilimenti lascia ancora molto a desiderare, mancandovi lo spazio per la separazione individuale dei prigionieri.

II. I *Bagni* stabiliti a Livorno e Portoferraio servono per i Condannati alle pene più dure. Tutti i condannati ai lavori pubblici subivano la pena nei Bagni: unanime era la opinione della loro imperfezione e dei loro pericoli: fino dal 1847 una Commissione di legislazione manifestò il parere che essi non dovessero essere mantenuti più a lungo (1). Il Governo vi aveva provvisoriamente decretato qualche tenue miglioramento (vedi opera del sig. Peri, pagina 90) — Nelle tavole pubblicate dal sig. Peri

(1) Di fatti per la legge de' 5 maggio 1849 la pena dei Bagni è soppressa: e quelli esistenti restano soltanto fino alla totale estinzione delle famiglie di condannati che vi sono ora racchiusi.

si vede che nel dicembre 1847, 36 condannati a vita e 151 a tempo si trovavano ancora nel Bagno di Livorno, e a Portoferraio 94 a vita, e 77 a tempo. — Siccome i condannati non ricevono nei Bagni che pane e minestra, così dipende da loro di procurarsi un migliore nutrimento col retratto dei loro lavori.

Si è osservato che nel 1847 il prodotto del lavoro dei Condannati nei due Bagni si elevò a loro vantaggio a L. 21,580; talchè il profitto individuale per ciascuno di loro potè valutarsi a circa L. 59 all' anno. — Le spese di mantenimento dei Condannati si elevarono, sempre nel 1847, a L. 76,189 in circa. — I detenuti furono condannati segnatamente, per omicidio 122, per latrocinio 20, per furti violenti 94: 16 erano recidivi nella pena dei pubblici lavori; 21 erano stati già condannati precedentemente in altri stabilimenti Penali. — Poche punizioni disciplinarie erano state proporzionatamente applicate nei Bagni (sole 67 nel 1847): però questa circostanza dev' esser meno attribuita alla buona condotta, che a una insufficiente sorveglianza.

III. La *Casa di Forza e di detenzione* è stabilita nella Fortezza di Volterra. Il Sig. Peri (pag. 92-103) comincia dal tracciare le vicissitudini di questo Stabilimento, ed osserva che

principalmente nel 1843 vi furono introdotti dei notabili miglioramenti, di cui la realizzazione incontrò tuttavolta non lievi ostacoli, sia nella vetustà dell' edifizio, sia nelle vecchie abitudini degli Impiegati. — Si pervenne a stabilire categorie nelle famiglie dei condannati, e a provvedere al loro insegnamento religioso ed elementare per mezzo di Ecclesiastici, e d'istitutori capaci. La separazione vi fu per altro stabilita in modo, che ogni condannato restava al solito isolato durante la notte, la somministrazione del vitto, e il servizio divino; ma lavorava in comune con altri condannati (vedi nota 1, pag. 10.) Il Sig. Peri esprimeva fin d' allora la convinzione che un miglioramento radicale non potesse esser mai possibile, finchè i condannati non fossero assoggettati a una separazione continua fra di loro, con proporzionale diminuzione di durata nelle loro pene. Pei resultati delle esperienze del Sig. Peri, i condannati non si assoggettano che con qualche resistenza alla segregazione nel principio della detenzione; ma ben presto la sottomissione e la calma si annunziano in loro, sopra tutto quando gl' Impiegati e i Visitatori agiscono sui prigionieri colla necessaria dolcezza, non disgiunta da un fermo carattere. — L' autore dà in seguito (pag. 105) il Regola-

mento di Volterra, e (pag. 119) molte tavole Statistiche. — Al 31 dicembre 1847, si trovavano nella Casa di Forza 166 Condannati, e nella Casa di detenzione 40. — Le tavole indicano un miglioramento nella condotta dei condannati. L' isolamento applicato come punizione ha diminuito, mentre nel 1844 il numero dei giorni d' isolamento fu di 3,013 nella Casa di Forza e di 615 in quella di detenzione, e nel 1847 abbassò fino a 293 nella prima e 16 nella seconda.

La maggior parte delle mancanze disciplinarie furono bestemmie, insubordinazioni, ammutinamenti; il numero di queste ultime mancanze, che nel 1844 fu nella Casa di forza di 41, e nella Casa di detenzione di 6, discese nel 1847 fino a 6 nella prima, e ad 1 nella seconda. — La pena disciplinaria della fustigazione venne totalmente abolita.

IV. Noi abbiamo già parlato di sopra dello Stabilimento *delle Murate di Firenze*. Dalle tavole del Sig. Peri apparisce che al 31 dicembre 1847, 41 si trovavano nella sezione della Carcere, e 101 nella Casa di Correzione. La maggior parte dei primi erano condannati per furti e ferimenti. Resulta del pari dalle tavole che indicano le punizioni disciplinarie, (non si adoprano più punizioni corporali) che l' isolamento

assoluto fu impiegato come disciplina nella sezione della Carcere per 128 giorni nel 1846, e 192 nel 1847; e nella Sezione della Casa correzionale per 384 giorni nel 1846, e 378 nel 1847. — Il numero delle punizioni più deboli era diminuito.

V. Nello Stabilimento Penitenziario delle Donne già posto a S. *Gimignano ed ora a Lucca*, la sorveglianza è specialmente esercitata dalle Suore di Carità. Il Sig. Peri (pag. 232) rende una favorevole attestazione alla influenza esercitata da queste Religiose — Nella Sezione che contiene le condannate all' *Ergastolo* (pena equivalente a quella maggiore per gli uomini) si tagliano i capelli alle condannate durante il tempo della detenzione. Il Sig. Peri osserva (pag. 251) che questa pratica è estremamente efficace nel senso della intimidazione, portando alle donne una grave mortificazione — Dalle tavole del Sig. Peri resulta che nel 1847 trovavansi 6 detenute all' Ergastolo, 4 alla Carcere Penitenziale, 26 alla Casa di Correzione. — In detto anno vi si trovavano 6 condannate per omicidio, 6 per furto, una per lenocinio qualificato, le altre per cattiva condotta. Le pene disciplinarie erano considerabilmente diminuite; il numero dei giorni d' isolamento, che fu nel 1844 di 515 nel solo Ergastolo, discese nel

1847 a 28, fra l' Ergastolo e la Carcere. Le principali contravvenzioni disciplinarie furono insubordinazioni e inosservanza al silenzio.

Il sig. Peri ha unito alla sua Opera un gran numero di piante dei diversi Stabilimenti cellulari di Toscana.

Noi non dobbiamo passare sotto silenzio l' azione Legislativa del Governo Provvisorio in Toscana. Esso pronunziò un Decreto il 4 marzo 1849, per il quale furono abolite le pene dei lavori pubblici nei Bagni, della gogna, e dell' esilio temporario. Nel posto dei lavori pubblici a tempo fu sostituito l' *Ergastolo* temporario da subirsi nello Stabilimento di Volterra; Nel posto dei lavori pubblici a vita, fu sostituito l' *Ergastolo* perpetuo da costruirsi a Portoferraio. All' esilio è sostituita la carcere Penitenziaria in guisa che un anno d' esilio è rappresentato da 3 mesi di prigione.

Per l' Art. 6 la separazione continua fra i condannati è applicata tanto alla nuova pena dell' Ergastolo, quanto alle pene già esistenti della Casa di Forza e di detenzione, ed all' altra della carcere per due mesi o più: solamente a riguardo delle persone che abbiano oltrepassato l' età di 70 anni, e dei condannati alla pena dell' Ergastolo a vita che l' abbiano subita per un tempo eguale alla massima du-

rata dell'Ergastolo, a tempo, si accorda il lavoro in comune sotto la disciplina del silenzio. — La durata dell' Ergastolo a tempo è diminuita d' un quarto comparativamente a quella della pena dei pubblici lavori cui è sostituita; la durata della pena della casa di Forza è diminuita d' un terzo: quella della pena della casa di detenzione e della carcere Penitenziaria, della metà.

Questo Decreto fu approvato dalla Autorità legittima dopo la restaurazione colla legge del 5 maggio 1849, in guisa che al presente il sistema penitenziario che riposa sulla separazione assoluta fra i condannati è dichiarato la base dell' ordinamento delle Prigioni in Toscana.

Che gli uomini onorevoli e pieni di scienza ai quali è confidata la elaborazione del codice penale per la Toscana, possano introdurvi completamente e definitivamente il sistema Penitenziario!

MITTERMAIER.

